



CONSORZIO CRESCENDO in liquidazione
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni di illecito nel Consorzio Crescendo (cd. «whistleblowing») ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Adottato dai Liquidatori in data 11/04/2024 su proposta del RPCT

F.to: I liquidatori

Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 [di seguito anche solo: «d.lgs. n. 24/2023»] - che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - ha profondamente modificato la disciplina in materia di *whistleblowing*, precedentemente prevista all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina ricomprendono, tra le altre cose: il rafforzamento del sistema di tutele per il *whistleblower*; l'estensione delle tutele a soggetti ulteriori rispetto al segnalante; l'ampliamento e la tipizzazione delle fattispecie di illecito oggetto della segnalazione del *whistleblower*; l'obbligo di attivazione di un canale interno di segnalazione per gli enti soggetti alla normativa in parola e di adozione di un apposito atto organizzativo per la disciplina interna della segnalazioni.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in attuazione del d.lgs. n. 24/2023, l'ANAC ha adottato delle Linee guida relative al canale esterno gestito dall'Autorità medesima [di seguito anche solo: «Linee guida ANAC»]. In tali Linee guida, l'Autorità (riservandosi di adottare successivamente più approfondite Linee guida sui canali interni) fornisce già utili indicazioni e principi di cui gli enti possono tener conto per la definizione dei propri canali e modelli organizzativi interni, precisando, in particolare, che:

- la tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure di prevenzione della corruzione;
- tutti gli enti sono tenuti a definire le modalità con cui si intende attuare la nuova disciplina in tema di *whistleblowing* e, in particolare, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni;
- la definizione delle modalità di attuazione della disciplina "*whistleblowing*" può essere effettuata con un separato atto organizzativo;
- l'atto organizzativo va adottato dall'organo di indirizzo dell'ente;
- nell'atto organizzativo è opportuno che vengano almeno definiti il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura *whistleblowing* e alle disposizioni di legge;
- negli enti tenuti a nominare un *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (RPCT), la gestione del canale interno va affidata a quest'ultimo;
- i canali interni devono essere progettati in modo da garantire la tutela della riservatezza e il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Il presente atto è adottato per definire le modalità con cui il Consorzio Crescendo in liquidazione [di seguito: «Consorzio»] intende dare attuazione alla nuova disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24/2023, stabilendo termini, modalità e procedure per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di illecito nel Consorzio, mediante l'attivazione di un apposito canale interno.

La disciplina prevista nel presente atto tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e, ove necessario, sarà aggiornato a seguito dell'emanazione delle specifiche Linee guida sui canali interni che l'ANAC si è riservata di adottare.

Il presente atto è adottato ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 dai liquidatori del Consorzio su proposta del RPCT, e si articola in due sezioni di cui una di tipo organizzativo volta a disciplinare il canale interno del Consorzio e la seconda di natura ricognitiva, dedicata ai canali esterni di segnalazione (ANAC e divulgazione pubblica) e al sistema di tutele per il *whistleblower*, che rinvia, per la disciplina di dettaglio, al d.lgs. n. 23/2023.

Il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del

Consorzio (www.consorziocrescendo.it), alla sottosezione “*Disposizioni generali*” - “*atti generali*” e alla sottosezione appositamente istituita “*Altri contenuti – whistleblowing*” in cui saranno, altresì, riportate, in maniera sintetica, le indicazioni operative essenziali per l’utilizzo del canale interno del Consorzio dedicato alle segnalazioni *whistleblowing*.

1. Indicazioni generali

Il canale interno del Consorzio per le segnalazioni *whistleblowing* è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (par. 2).

Possono effettuare una segnalazione tramite il canale interno del Consorzio tutte le persone fisiche che abbiano acquisito informazioni in merito a violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente ossia in occasione dello svolgimento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, presso il Consorzio (per l'indicazione specifica dei soggetti legittimati si rinvia al par. 3).

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico oppure nell'interesse alla integrità del Consorzio e devono avere ad oggetto una delle violazioni indicate nel par. 4 che recepisce la tipizzazione legislativa delle fattispecie lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

La segnalazione, che deve contenere i dati e gli elementi di cui al par. 5, va effettuata utilizzando il canale interno di cui al par. 6 e secondo le modalità ivi previste, ferma restando la facoltà, nei casi previsti dalla legge, di utilizzare il *canale esterno ANAC* e la *divulgazione pubblica* (parr. 7 e 8).

Il segnalante beneficia del sistema di tutele previste dalla disciplina in materia di *whistleblowing*, elencate al par. 9. Per beneficiare della tutela, al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione e della trattazione della segnalazione da parte del Consorzio.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni scarsamente attendibili acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci di corridoio (per gli specifici casi di esclusione si rinvia al par. 4.1).

Dalla segnalazione deve essere possibile evincere l'identità del segnalante. Pertanto la segnalazione deve recare le generalità e la sottoscrizione del segnalante e deve essere sempre corredata da una copia del documento d'identità del segnalante, ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante che viene garantita anche attraverso le modalità indicate al par.6.

Nel caso di segnalazioni anonime (par. 6.4) ricevute attraverso il canale interno del Consorzio dedicato al *whistleblowing* e, comunque, nel caso di mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente paragrafo come meglio specificate di seguito, le segnalazioni saranno comunque registrate ma verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non godono delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

2. Soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna nel Consorzio.

La gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno del Consorzio (par. 6), è affidata, in via esclusiva, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: «RPCT») che assicura il possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza nonché della specifica formazione e competenza professionale richiesti dal ruolo, anche con riferimento alla tutela dei dati personali. Il RPCT è l'unico soggetto del Consorzio autorizzato ad accedere ai dati, alle informazioni e alla documentazione relative alle segnalazioni.

La segnalazione da cui sia desumibile l'intenzione di voler beneficiare delle tutele in materia

whistleblowing, presentata ad un soggetto diverso dal RPCT del Consorzio va trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

3. Soggetti legittimati alla segnalazione.

Possono effettuare una segnalazione tramite il canale interno del Consorzio di cui al par. 6:

- il dipendente del Consorzio;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che svolgono la propria attività presso o a favore del Consorzio;
- i lavoratori o collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Consorzio;
- i soci (persone fisiche) del Consorzio;
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso il Consorzio, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tutti i suddetti soggetti, sono legittimati a presentare la segnalazione e godono della relativa tutela sia in costanza di rapporto che nelle seguenti ipotesi:

- anteriormente alla costituzione del rapporto se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova,
- successivamente alla cessazione del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

4. Informazioni che possono essere oggetto della segnalazione.

Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e delle Linee guida ANAC, possono essere oggetto di segnalazione, le informazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo del Consorzio su comportamenti, atti od omissioni che costituiscono una delle violazioni di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, indicate dal legislatore. Alla luce di quanto previsto nel d.lgs. n. 24/2023 possono essere oggetto di segnalazione tramite il canale interno del Consorzio, le informazioni relative a:

- a) Violazioni del diritto nazionale**
 - Illeciti amministrativi, civili, penali e contabili;
 - Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ivi incluse le violazioni del PTCT.
- b) Violazioni del diritto UE**
 - Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
 - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai punti precedenti).

Possono costituire oggetto di segnalazione anche i fondati sospetti. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene possano essere perpetrate sulla base di elementi concreti.

Tali elementi possono essere anche *irregolarità* e *anomalie* (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni sopra indicate.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

4.1. Informazioni che non possono essere oggetto della segnalazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Inoltre, restano ferme le disposizioni nazionali e europee in tema di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme del codice di procedura penale (art. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 24/2023).

5. Elementi essenziali delle segnalazioni.

La segnalazione deve contenere separatamente, secondo le modalità di cui al par. 6, i dati identificativi del segnalante e gli elementi informativi sulla violazione oggetto di segnalazione.

La segnalazione va datata e deve recare le generalità e la sottoscrizione del segnalante unitamente ad una copia del suo documento d'identità.

Per quanto concerne l'oggetto della segnalazione occorre indicare i seguenti elementi informativi:

- la descrizione del fatto (condotte illecite) oggetto della segnalazione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- le generalità del soggetto a cui attribuire i fatti segnalati ovvero altri elementi che consentano di identificare tale soggetto;
- ove disponibili, i documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ove presenti, le generalità degli altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT del Consorzio (che gestisce le

segnalazioni) può chiedere elementi integrativi al segnalante in via riservata.

Il segnalante deve essere adeguatamente informato del fatto che occorre specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

6. Canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni nel Consorzio.

Il *whistleblower* può effettuare la segnalazione al RPCT del Consorzio in forma scritta tramite segnalazione inserita in tre buste chiuse:

- 1) la prima busta contiene i dati identificativi del segnalante unitamente alla data della segnalazione, sottoscritta dal segnalante, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento;
- 2) la seconda busta contiene la segnalazione propriamente detta con l'indicazione dei soli elementi informativi relativi al fatto oggetto di segnalazione di cui al par. 5, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
- 3) le prime due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata al RPCT del Consorzio Crescendo - Whistleblowing*" senza indicazione del mittente.

Ferma restando la procedura sopra indicata, è possibile effettuare la consegna tramite servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo:

Consorzio Crescendo in liquidazione
Strada delle Campore, 13 - 05100 Terni
c.a. RPCT

6.1. Istruttoria della segnalazione

Ad esito della trasmissione di una segnalazione, il RPCT del Consorzio:

- a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, elementi integrativi sulla segnalazione;
- c) dà un corretto e diligente seguito alle segnalazioni ricevute, archiviando le segnalazioni ritenute inammissibili e svolgendo l'istruttoria di quelle ammissibili per valutare la sussistenza dei fatti o delle condotte segnalate, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, ai fini della trasmissione agli organi preposti. In particolare:
 - qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT ne dispone l'archiviazione per inammissibilità con adeguata motivazione, informando il segnalante;
 - laddove ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvederà a trasmettere la segnalazione agli organi preposti ossia, a seconda dei casi, ai liquidatori del Consorzio per l'avvio di un'inchiesta interna o alle competenti autorità esterne (amministrative o giudiziarie) per ulteriori indagini;
- d) fornisce un riscontro al segnalante entro tre (3) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette (7) giorni dal ricevimento della stessa, comunicando l'esito della segnalazione, che potrà consistere, alternativamente, nella comunicazione dell'archiviazione per

inammissibilità, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il RPCT del Consorzio assicura la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati personali contenuti o desumibili dalla segnalazione, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte nelle segnalazioni e adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (par. 6.2 e 6.3).

La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, a cura del RPCT del Consorzio. L'eventuale documentazione cartacea relativa alla segnalazione è conservata in apposito armadietto chiuso a chiave nella esclusiva disponibilità del RPCT.

Il RPCT illustra adeguatamente al segnalante il sistema di tutele di cui può beneficiare (par. 9).

6.2. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Ad esito della ricezione di una segnalazione tramite il canale interno del Consorzio, il RPCT assicura la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e non può utilizzare la segnalazione oltre quanto necessario per dare seguito alla stessa. In particolare, il RPCT si attiene ai seguenti principi:

- l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, non possono essere rivelati a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità dei facilitatori, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

6.3. Protezione dei dati personali e conservazione dei dati e della documentazione

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. In particolare, Il RPCT, in qualità di titolare del trattamento:

- fornisce idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) al segnalante e agli altri interessati;
- adotta misure organizzative appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, tra cui la protocollazione riservata e la custodia di dati e documenti in luogo protetto non accessibile a soggetti non autorizzati;
- assicura che i dati personali siano trattati solo se pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della segnalazione e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità, provvedendo successivamente alla relativa cancellazione o anonimizzazione;
- cancella immediatamente i dati raccolti accidentalmente.

L'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) da parte del segnalante e degli altri interessati può essere limitato, ai sensi dell'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi rilevanti tutelati dalla

legge. In particolare, il soggetto segnalato non può avvalersi di tali diritti per conoscere l'identità del segnalante.

Le segnalazioni, i dati personali ivi contenuti e la relativa documentazione sono conservati dal RPCT del Consorzio per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6.4. Disciplina delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni devono contenere le generalità del segnalante. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno del Consorzio dedicato al whistleblowing saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non godono delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT del Consorzio, è tenuto, comunque, a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione al fine di poterle rintracciare nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

7. Canale esterno per le segnalazioni e la comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

In sostituzione del canale interno fornito dal Consorzio, il segnalante ha facoltà di effettuare una segnalazione esterna utilizzando il canale fornito da ANAC, nelle seguenti ipotesi:

- 1) canale interno obbligatorio non attivo ovvero non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- 2) la segnalazione interna al Consorzio non ha avuto seguito;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna al Consorzio alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità per effettuare le segnalazioni ad ANAC sono disciplinate nelle Linee guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 reperibili sul sito ANAC, sezione whistleblowing.

I soggetti che ritengano di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione interna nel Consorzio, al fine di ricevere adeguata tutela possono effettuare una comunicazione ad ANAC, secondo le modalità indicate dall'autorità medesima nella Parte Seconda § 2 delle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, a cui si rinvia.

8. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono, inoltre, effettuare direttamente una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando:

1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Le tutele e le misure di sostegno per il segnalante

A prescindere dal canale utilizzato, il d.lgs. n. 24/2023, ha previsto un articolato sistema di protezione a garanzia del segnalante alle condizioni stabilite dall'articolo 16 del decreto medesimo cui si rinvia.

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023, a cui si rinvia espressamente, comprende:

- La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti indicati (artt. 12, 13, 14);
- Il divieto e la conseguente nullità di misure ritorsive eventualmente adottate in ragione della segnalazione, e la possibilità per il segnalante di ricevere tutela da eventuali ritorsioni rivolgendosi ad ANAC e/o all'autorità giudiziaria per far dichiarare nulla la misura e ottenere l'eventuale risarcimento dei danni con inversione dell'onere della

prova a favore del segnalante (artt. 17 e 19);

- La limitazioni della responsabilità e la non punibilità nel caso di rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico) ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali se, al momento della segnalazione, sussistevano ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge (art. 20);
- misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (art. 18)
- il divieto e la conseguente invalidità di rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela sopra indicati, non sottoscritte in sede protetta giudiziaria, amministrativa o sindacale (art. 22).

Le tutele si estendono anche ai soggetti diversi dal segnalante (indicati all'articolo 3, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023) che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela, colleghi di lavoro del segnalante che hanno con questo un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà della persona segnalante.

Disposizioni finali e pubblicazione delle informazioni.

Per la disciplina di dettaglio e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto si rinvia al d.lgs. n. 24/2023 e alle indicazioni fornite nelle Linee guida dell'ANAC.

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di adozione ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Consorzio.